DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 21

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144

Versione in vigore dal 2 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549
Titolo	III — Risorse trasferite dallo stato per il finanziamento dei bilanci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti/art-21-fondo-per-lo-sviluppo-degli-investimenti-delle-amministrazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it